

COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Nota integrativa alla contabilità economico-patrimoniale 2021 METODO SEMPLIFICATO

(redatta secondo l'art. 11 comma 6 lettera n) del d. lgs. 118/2011 e s.m.i.)



SOMMARIO

2	Conto Economico e Stato Patrimoniale	Pag. 3
2.1	Premessa	Pag. 3
2.2	Lo Stato Patrimoniale Attivo	Pag. 5
2.3	Lo Stato Patrimoniale Passivo	Pag. 6
3	Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Attivo	Pag. 7
3.1	Immobilizzazioni immateriali	Pag. 7
3.2	Immobilizzazioni materiali	Pag. 8
3.3	Immobilizzazioni finanziarie	Pag. 9
3.3.1	Enti, organismi e societa' partecipate	Pag. 10
3.4	Rimanenze	Pag. 11
3.5	Crediti	Pag. 12
3.5.1	Riconciliazione con finanziaria	Pag. 13
3.6	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	Pag. 14
3.7	Disponibilita' liquide	Pag. 15
3.8	Ratei e risconti	Pag. 16
4	Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Passivo	Pag. 17
4.1	Patrimonio netto	Pag. 17
4.1.1	Riclassificazione XIII correttivo armonizzazione contabile	Pag. 18
4.2	Fondi per rischi e oneri	Pag. 19
4.3	Trattamento di fine rapporto	Pag. 20
4.4	Debiti	Pag. 21
4.4.1	Riconciliazione con finanziaria	Pag. 22
4.5	Ratei e risconti	Pag. 23
4.6	Conti d'ordine	Pag. 24
5	Conclusioni	Pag. 25
5.1	Risultato dell'esercizio	Pag. 25
6	DATI CONTABILI RIFERITI ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE	Pag. 26

2 Conto Economico e Stato Patrimoniale

2.1 Premessa

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Tutti gli enti locali interessati devono utilizzare il principio della competenza economica dei costi e dei ricavi secondo il principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. Ad essa si affianca la contabilità economico-patrimoniale che consente di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- Il successivo art. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone, inoltre, l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Si compone di:
 - Piano dei conti finanziario
 - Piano dei conti economico
 - Piano dei conti patrimoniale
 - Matrice di correlazione

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita: "2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."

Si ricorda inoltre che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che "Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati." e pertanto l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata al Rendiconto della gestione sorge a decorrere dall'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2020.

Il Comune di Molveno con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 21.10.2019, si è avvalso della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto che l'ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019, come modificato con il decreto ministeriale 10 novembre 2020. Tale facoltà è stata confermata con la delibera della Giunta Comunale n. 73 del 08.06.2022, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2021, il quale con l'allegato A ha inoltre definito le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale semplificata da allegare al Rendiconto 2021.

L'allegato A al decreto ministeriale 12 ottobre 2021, stabilisce che gli enti che, in attuazione del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, aggiornati dal decreto ministeriale 1 settembre 2021 a decorrere dall'esercizio 2021 ed utilizzando i dati:

- dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, che consentono di determinare il valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2;
- del rendiconto, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3;
- dell'ultimo conto del patrimonio approvato, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 4;
- extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 5 e per alcune voci delle disponibilità liquide.

Attraverso tali dati gli enti procedono preliminarmente alla elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011 riferito alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, inserendo gli importi riguardanti le attività e le passività dell'ente. Successivamente, le voci del piano dei conti patrimoniale sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato n. 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che individua le relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci dello Stato patrimoniale. L'aggregazione delle voci del piano patrimoniale secondo tale raccordo consente di elaborare la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il rendiconto. (...)

Al fine di semplificare l'elaborazione della Situazione patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a 0:

- AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo - di dotazione;
- ACI Rimanenze;
- ACI1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- ADI Ratei attivi;
- AD2 Risconti attivi
- PAIII Risultato economico dell'esercizio;
- PD3 Acconti;
- PEI Ratei passivi;
- PEI1 Contributi agli investimenti
- PEI2 Concessioni pluriennali
- PEI3 Risconti passivi
- Conti d'ordine

Si segnala, in particolare, che è consentita la valorizzazione a 0 delle voci:

- risconti attivi e passivi in quanto i relativi effetti finanziari si sono già verificati e sono stati considerati nella determinazione della Situazione patrimoniale. In caso di adozione della contabilità economico patrimoniale nell'esercizio successivo, non sarà possibile rilevare gli effetti economici delle relative operazioni;
- ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non si sono ancora verificati. In caso di adozione della contabilità economico patrimoniale nell'esercizio successivo, le relative operazioni dovranno essere considerate di competenza economica di tale esercizio;
- contributi agli investimenti, in quanto può risultare complesso ricostruire il valore dei trasferimenti che hanno contribuito al finanziamento di immobilizzazioni. In tali casi, a seguito della decisione di adottare la contabilità economico patrimoniale, gli oneri per l'ammortamento di tali beni saranno interamente a carico degli esercizi successivi e, di conseguenza, non sarà possibile sterilizzare il costo dell'ammortamento imputando al conto economico un provento da contributo agli investimenti del medesimo importo della quota di ammortamento.

Gli enti che si avvalgono della facoltà di non valorizzare le voci dei conti d'ordine riguardanti le garanzie e i beni di terzi in uso e i beni dati in uso a terzi, dedicano una particolare attenzione all'illustrazione, nella Relazione sulla gestione, delle informazioni previste dall'art. 11, comma 6, lettere l) e m) del decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti:

- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

Infine, sempre al fine di semplificare l'elaborazione della Situazione patrimoniale, non è obbligatoria:

- la compilazione della colonna "Anno -1", limitatamente al primo anno di redazione della Situazione patrimoniale semplificata;
- l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i Crediti e i Debiti;
- l'indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
- l'indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.

2.2 Lo Stato Patrimoniale Attivo

La stato patrimoniale attivo classifica il patrimonio detenuto dall'Ente, in termini di beni materiali, immateriali, crediti e disponibilità finanziarie, in relazione alla destinazione degli stessi rispetto alle attività dell'Ente.

La sezione dell'Attivo dello Stato Patrimoniale classifica il patrimonio detenuto dall'Ente, in termini di beni materiali, immateriali, crediti e disponibilità finanziarie, in relazione alla destinazione degli stessi rispetto alle attività dell'Ente.

Criteri di valutazione

Il patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà dell'ente sono iscritti nell'inventario ad un valore pari al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori e le spese di manutenzione straordinarie, ovvero, se il costo di acquisto non è disponibile, al valore catastale. Nella Situazione patrimoniale dell'ente, tali beni devono essere iscritti al netto del fondo ammortamento.

Anche i beni mobili inventariati sono registrati nell'inventario al costo di acquisto, mentre nella Situazione patrimoniale sono iscritti al costo di acquisto al netto del fondo ammortamento cumulato nel tempo.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

2.3 Lo Stato Patrimoniale Passivo

Nello stato patrimoniale passivo trovano allocazione le voci relative ai debiti, i fondi di accantonamento ma soprattutto il Patrimonio Netto dell'Ente che viene collocato come prima voce delle passività.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

3 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Attivo

3.1 Immobilizzazioni immateriali

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Queste si suddividono in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. La valutazione degli stessi avviene secondo quanto disposto ai punti 6.1, 9.3 e 3.18 dell'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011. Le immobilizzazioni materiali a sua volta si suddividono in Beni demaniali, Altre immobilizzazioni materiali e Immobilizzazioni in corso ed acconti.

Con il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 18 maggio 2017, 5° decreto di aggiornamento all'armonizzazione, è stato introdotto nel prospetto del Passivo dello Stato Patrimoniale il valore delle Riserve Indisponibili; questo perché le voci dell'attivo patrimoniale di un Ente Territoriale sono prevalentemente di natura demaniale o non disponibile, quindi rappresentarle nel Patrimonio Netto è fuorviante al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale.

Per sterilizzare tale rappresentazione sono istituite le Riserve Indisponibili, quale parte ideale del Patrimonio Netto.

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. L'ammortamento è del 20% secondo quanto previsto dal punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

3.2 Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

L'ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale.

I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima.

Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzati.

La voce "Costi di ricerca sviluppo e pubblicità" riporta il valore delle spese per progettazioni preliminari, necessari a livello conoscitivo per una futura realizzazione del bene immobile.

La voce "Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno" riporta il valore dei software acquistati dall'ente ed in utilizzo nei vari uffici comunali.

La voce "Altre" riporta la spesa relativa all'incarico per la redazione dell'adeguamento con variante del PRG e patrimonio edilizio montano del Comune di Molveno.

Le voci ed i valori riportati sono quelli risultanti dall'inventario comunale.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

3.3 Immobilizzazioni finanziarie

Sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, sono ritenute durevoli.

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono iscritte in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice Civile. Ai sensi della vigente normativa, si segnala che gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto hanno determinato l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Di contro, le eventuali perdite, per la parte non coperta da utili portati a riserva, sono confluite nel conto economico.

Il criterio del costo di acquisto è utilizzato esclusivamente per quelle partecipazioni per le quali non è stato possibile acquisire il rendiconto o i relativi schemi predisposti per l'approvazione.

Per i crediti concessi dall'ente il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di finanziamento); tali crediti sono rappresentati tra le attività patrimoniali al netto del citato fondo.

I crediti relativi a strumenti finanziari derivati di ammortamento, sono iscritti al valore nominale.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

3.3.1 Enti, organismi e società partecipate

3.4 Rimanenze

Sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, Codice Civile).

L'allegato A al decreto ministeriale 11 ottobre 2021, stabilisce che, per gli enti che, in attuazione del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale e che allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale semplificata, al fine di semplificare l'elaborazione di tale Situazione patrimoniale, alcune voci possono essere valorizzate con importo pari a 0, tra queste rientrano anche le rimanenze.

3.5 Crediti

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

Il valore dei crediti nella Situazione patrimoniale 2021, è determinato sulla base dei dati finanziari del rendiconto 2021, a tal fine si utilizzano:

- gli importi delle voci "totale dei residui attivi" del conto del bilancio 2021, analiticamente riportati nel modulo finanziario 2021 del piano dei conti integrato, da trasmettere alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 (cd. SDB "schemi di bilancio" e DCA "dati contabili analitici" definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b) e dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016);
- l'importo riguardante l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione.

3.5.1 Riconciliazione con finanziaria

Il totale dei crediti è pari ai residui attivi, meno Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 2021, al netto delle giacenze liquide dell'economista non riversate al 31.12.2021.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

3.6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

La voce rappresenta la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie.

Non ricorre la fattispecie.

3.7 Disponibilita' liquide

Tale raggruppamento misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari).

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre.

Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Nello Stato Patrimoniale dell'ente sono riportare solo disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

3.8 Ratei e risconti

L'allegato A al decreto ministeriale 11 ottobre 2021, stabilisce che, per gli enti che, in attuazione del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale e che allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale semplificata, al fine di semplificare l'elaborazione di tale Situazione patrimoniale, alcune voci possono essere valorizzate con importo pari a 0, tra queste rientrano anche i ratei e i risconti.

4 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Passivo

4.1 Patrimonio netto

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Con riferimento all'esercizio 2021 si rinvia alle indicazioni del paragrafo 5 dell'allegato al DM 12 ottobre 2021 riguardanti la prima adozione della nuova articolazione del Patrimonio Netto.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.
- b) riserve che costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

In calce alla presente Nota integrativa si riportano i dati contabili di riferimento.

4.1.1 Riclassificazione XIII correttivo armonizzazione contabile

La voce PAI "Fondo di dotazione dell'ente" al 31 dicembre 2020 è stata determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale 2020, per un importo pari alla seguente somma algebrica:

- + totale dell'attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.

Le voci delle riserve del patrimonio netto PAIb possono essere determinate sulla base delle informazioni ricavabili dall'ultimo conto del patrimonio approvato. Nel nostro caso, in assenza di informazioni disponibili, le tre voci sono valorizzate a 0. Le riserve da permessi di costruire e PAIc sono incrementate della parte degli oneri di urbanizzazione accertati in conto competenza, nel caso dell'Ente sono pari a zero in quanto utilizzati per finanziare beni demaniali e indisponibili.

Alla voce delle riserve del patrimonio netto PAId "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento.

Alla voce delle riserve del patrimonio netto PAIe, è attribuito un valore pari a quello delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione iscritte nell'attivo. Si tratta delle partecipazioni il cui statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero. Nessuna delle partecipazioni detenute dall'ente hanno le caratteristiche sopradescritte, pertanto l'importo della voce Altre riserve indisponibili PAIe è pari a 0.

La voce PA IV è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 che viene calcolata in automatico in base al totale delle attività e passività come da decreto applicato: è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata per un importo pari alla seguente somma algebrica: + totale dell'attivo, - totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto, - il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

La voce PA V, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 e può assumere solo valore negativo, è pari all'incremento dei beni demaniali e indisponibili registrate nel 2021.

4.2 Fondi per rischi e oneri

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati:

- Fondi di quiescenza e obblighi simili;

- Fondo manutenzione ciclica, che ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita;

- Fondo per copertura perdite di società partecipate: qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto;

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti; si riportano gli accantonamenti presenti sull'avanzo di amministrazione a Rendiconto 2021.

4.3 Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è rappresentato dalla quota maturata alla data di riferimento dello stato patrimoniale nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.

Accoglie la consistenza del Trattamento di Fine Rapporto in favore dei dipendenti ex art. 2120 Cod. Civ., maturato a fine anno. Il fondo accantonato rappresenta pertanto l'effettivo debito dell'Ente a fine anno verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi dell'esercizio.

L'ente la spesa per la quota del TFR spettante ai dipendenti l'ha accantonata nell'avanzo di amministrazione pertanto, va indicata tra i fondi per rischi ed oneri di cui al punto precedente.

4.4 Debiti

Sono iscritte tra i debiti le seguenti voci:

- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
- Debiti verso fornitori: i debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
- Debiti per trasferimenti e contributi.
- Altri Debiti.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

A tal fine si utilizzano:

1. gli importi delle voci "Totale residui passivi" del conto del bilancio 2021, analiticamente riportati nel modulo finanziario 2021 del piano dei conti integrato, da trasmettere alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 (cd. SDB "schemi di bilancio" e DCA "dati contabili analitici" definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b) e dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016).

4.4.1 Riconciliazione con finanziaria

L'importo dei debiti da finanziamento è così determinato:

Descrizione	+/-	Importo
Residui passivi del conto del bilancio		1.304.541,97
Residui passivi titolo IV del conto del bilancio	-	80.602,00
Residui passivi macroaggregato 1.07 (interessi su mutui) del conto del bilancio	-	0,00
Residui passivi macroaggregato 3.02 e 3.03 (concessioni di crediti) del conto del bilancio	-	0,00
Residui su piani dei conti destinati alla movimentazione della sola liquidità	-	0,00
Totale Finanziaria per quadratura	=	1.223.939,97
Totale debiti nel conto del patrimonio		1.304.541,97
Debiti da finanziamento nel conto del patrimonio	-	80.602,00
Iva a debito nel conto del patrimonio	-	0,00
Totale patrimonio per quadratura	=	1.223.939,97
Quadratura	=	0,00

L'importo dei debiti da finanziamento anno 2021 è un dato extracontabile riferito all'importo del debito residuo da restituire alla Provincia Autonoma di Trento a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui posta in essere nel 2016.

4.5 Ratei e risconti

L'allegato A al decreto ministeriale 11 ottobre 2021, stabilisce che, per gli enti che, in attuazione del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale e che allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale semplificata, al fine di semplificare l'elaborazione di tale Situazione patrimoniale, alcune voci possono essere valorizzate con importo pari a 0, tra queste rientrano anche i ratei e i risconti.

Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

4.6 Conti d'ordine

Secondo la definizione del documento OIC n. 22, i conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto.

L'allegato A al decreto ministeriale 11 ottobre 2021, stabilisce che, per gli enti che, in attuazione del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale e che allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale semplificata, al fine di semplificare l'elaborazione di tale Situazione patrimoniale, alcune voci possono essere valorizzate con importo pari a 0, tra queste rientrano anche i conti d'ordine.

5 Conclusioni

5.1 Risultato dell'esercizio

In conclusione, con riferimento alle garanzie prestate nei confronti di terzi, si rimanda all'apposita sezione della Relazione sulla gestione dell'esercizio di competenza.



COMUNE DI MOLVENO
PIAZZA MARCONI N° 1
38018 (TN)
C.F. 00149120222 P.IVA 00149120222

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ANNO 2021

6 DATI CONTABILI RIFERITI ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.629,10	28.018,89
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
	5	Avviamento	-	-
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
	9	Altre	3.324,78	3.702,60
		Totale immobilizzazioni immateriali	53.953,88	31.721,49
		<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1	Beni demaniali	1.097.779,17	1.772.688,82
	1.1	Terreni	74.510,41	-
	1.2	Fabbricati	704.933,41	704.933,41
	1.3	Infrastrutture	-	-
	1.9	Altri beni demaniali	318.335,35	1.067.755,41
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	15.359.050,90	13.834.463,89
	2.1	Terreni	195.072,45	195.072,45
	a	di cui in leasing finanziario	-	-
	2.2	Fabbricati	13.726.409,37	13.297.728,69
	a	di cui in leasing finanziario	-	-
	2.3	Impianti e macchinari	43.708,12	19.751,67
	a	di cui in leasing finanziario	-	-
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.266,26	16.488,30
	2.5	Mezzi di trasporto	41.762,53	77.093,08
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.488,25	41.781,12
	2.7	Mobili e arredi	43.032,22	52.013,31
	2.8	Infrastrutture	179.148,19	99.867,34
	2.99	Altri beni materiali	1.087.163,51	34.667,93
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	392.825,38	389.500,60
		Totale immobilizzazioni materiali	16.849.655,45	15.996.653,31
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1	Partecipazioni in	3.132.607,73	3.132.607,73
	a	imprese controllate	958.000,00	958.000,00
	b	imprese partecipate	2.174.607,73	2.174.607,73
	c	altri soggetti	-	-
	2	Crediti verso	-	-
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
	b	imprese controllate	-	-
	c	imprese partecipate	-	-
	d	altri soggetti	-	-
	3	Altri titoli	-	-
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.132.607,73	3.132.607,73
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.036.217,06	19.160.982,53

6 DATI CONTABILI RIFERITI ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
I			C) ATTIVO CIRCOLANTE		
			<u>Rimanenze</u>	-	-
II			Totale rimanenze	-	-
			<u>Crediti</u>		
	1		Crediti di natura tributaria	10.269,99	58.775,06
			a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-
	b		Altri crediti da tributi	10.269,99	58.775,06
			c Crediti da Fondi perequativi	-	-
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	618.515,91	690.659,45
			a verso amministrazioni pubbliche	618.515,91	690.659,45
	b		imprese controllate	-	-
			c imprese partecipate	-	-
	d		verso altri soggetti	-	-
			3 Verso clienti ed utenti	567.137,52	509.928,53
	4		Altri Crediti	166.642,12	177.841,29
			a verso l'erario	-	-
	b		per attività svolta per c/terzi	3.886,35	22.551,05
			c altri	162.755,77	155.290,24
			Totale crediti	1.362.565,54	1.437.204,33
III			<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
			1 Partecipazioni	-	-
	2		Altri titoli	-	-
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV			<u>Disponibilità liquide</u>		
			1 Conto di tesoreria	3.395.485,46	3.295.113,28
	a		Istituto tesoriere	3.395.485,46	3.295.113,28
			b presso Banca d'Italia	-	-
	2		Altri depositi bancari e postali	931,00	19,24
			3 Denaro e valori in cassa	-	-
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
			Totale disponibilità liquide	3.396.416,46	3.295.132,52
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.758.982,00	4.732.336,85
			D) RATEI E RISCONTI		
			1 Ratei attivi	-	-
	2		Risconti attivi	-	-
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.795.199,06	23.893.319,38

6 DATI CONTABILI RIFERITI ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	20.711.661,43	
II	Riserve	1.097.779,17	-
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	1.097.779,17	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.342.129,86	
V	Riserve negative per beni indisponibili		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	23.151.570,46	22.565.461,34
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	339.086,63	70.600,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	339.086,63	70.600,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	147.000,00
	TOTALE T.F.R. (C)	-	147.000,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	80.602,00	80.602,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	80.602,00	80.602,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-
2	Debiti verso fornitori	565.234,33	461.368,98
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	485.542,95	461.843,99
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	362.729,85	416.202,93
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	30.857,00	10.225,00
e	<i>altri soggetti</i>	91.956,10	35.416,06
5	Altri debiti	173.162,69	106.443,07
a	<i>tributari</i>	3.782,76	6.859,47
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.676,79	-
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	121,58	19.588,17
d	<i>altri</i>	163.581,56	79.995,43
	TOTALE DEBITI (D)	1.304.541,97	1.110.258,04
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	-	-
II	Risconti passivi	-	-
1	Contributi agli investimenti	-	-
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-

6 DATI CONTABILI RIFERITI ALLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.795.199,06	23.893.319,38
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-
	2) beni di terzi in uso	-	-
	3) beni dati in uso a terzi	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-